FONDAZIONE FRANCESCO BALICCO VIA VALLERE 4 - MARTINENGO

STATUTO

Costituzione, scopi e mezzi

Premessa Origine.

L'Ente si costituì con la volontà testamentale del Signor Francesco Balicco, in data 07.11.1818, con la volontà di fornire alloggio e vitto e quant'altro può occorrere agli anziani del comune di Martinengo impossibilitati per malattie a proseguire la propria vita quotidiana nelle loro famiglie.

E con la beneficenza e disposizioni di altri benefattori che concorsero in varia misura, ma tutti con grande generosità d'animo, alla realizzazione dell'opera.

Il 6 aprile 1879, il Re Umberto I, riconobbe l'erezione in Ente Morale e ne approvò lo statuto.

Nel 1974 abbandonò l'originaria sede ubicata nell'ospedale di Martinengo con una nuova struttura in Via Vallere ove tuttora risiede.

Nel 1978 con la legge 9 Marzo 1978 n. 23 della Regione Lombardia ci fu lo scioglimento dell'Eca che amministrava la casa di riposo, conseguentemente i beni furono trasferiti al comune di Martinengo e l'Ente fu amministrato da un Collegio Commissariale.

Il presente statuto viene approvato unitamente alla trasformazione dell'Ente da Collegio Commissariale in persona giuridica di diritto privato senza scopi di lucro, trasformazione deliberata dall'Ente stesso in attuazione alla legge della Regione Lombardia del 13.02.2003 nr.1.

Art.1

Denominazione e sede

Ai sensi e per gli effetti della L.R. nr.1 del 13.02.2003 è costituita la

FONDAZIONE FRANCESCO BALICCO

Con sede in Martinengo, in Via Vallere 4 e persegue le proprie finalità in ambito regionale. L'Ente potrà provvedere, nei termini di legge, all'istituzione di sedi secondarie.

Art.2 Durata

A seguito della trasformazione di cui all'art.1, la Fondazione Francesco Balicco è regolata dagli art.14 e seguenti del codice civile, ha durata illimitata e non ha finalità di lucro.

Art.3 Scopi

La fondazione, ha lo scopo di provvedere all'assistenza, alla tutela ed al recupero di persone anziani versanti in condizioni di non autosufficienza, di qualunque condizione e sesso e qualunque sia la causa della non autosufficienza (fisica, psichica o sensoriale).

Sono compresi negli scopi di fondazione:

- L'allestimento di Residenze Sanitarie Assistenziali, strutture protette e case di riposo e, in genere, di ogni altra struttura o servizio utile per rispondere ai bisogni delle persone anziane autosufficienti, parzialmente o totalmente non autosufficienti:
- L'organizzazione e l'erogazione di servizi e prestazioni di ricovero pieno, di ricovero diurno, di carattere ambulatoriale o domiciliare; sia di carattere sanitario che sociale;
- La promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività correlati agli scopi della fondazione

Con norme di carattere regolamentare o con altre forme di disposizioni interne saranno disciplinati i requisiti per l'ammissione o la dimissione degli assistiti, nonché il trattamento degli ospiti, improntati alla parità di condizione, al rispetto della libertà o della dignità della persona ed all'adeguatezza delle prestazioni e dei servizi.

La fondazione provvede alla redazione ed approvazione della Carta dei Servizi, per stabilire le essenziali forme di garanzia e di sicurezza riservate agli ospiti.

Art.4 Rapporti con altri Enti

Al fine del migliore svolgimento delle proprie funzioni e del miglioramento del proprio patrimonio, la fondazione potrà favorire le relazioni con altri soggetti, la cui attività sia conforme agli scopi statutari. La fondazione potrà avvalersi anche del volontariato e potrà realizzare i propri scopi direttamente o attraverso forme di collaborazione con Enti, Consorzi, Cooperative Sociali, o associazioni pubbliche o

private. Partecipa inoltre alla programmazione delle attività sociali e socio – sanitarie che si svolgono sul territorio ed i rapporti con il Comune di Martinengo sono regolati da apposite convenzioni in modo da definire scelte, obiettivi, qualità dei servizi in relazione alle esigenze dell'utenza.

Art.5

Patrimoni e mezzi finanziari

Il Patrimonio dell'Ente è costituito all'atto dell'approvazione del presente statuto unicamente dai beni mobili come risultanti nell'inventario approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione numero del 18 DEL 19/09/2003;

Il patrimonio stesso potrà incrementarsi con l'acquisizione di ulteriori beni mobili e immobili.

L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

La fondazione provvede ai suoi scopi con i seguenti mezzi finanziari:

- con le donazioni, oblazioni e sussidi dei benefattori;
- con le rette e le contribuzioni degli ospiti e dei beneficiari delle attività istituzionali;
- con i contributi degli Enti Pubblici e Privati;
- con i benefici di legge;
- con la contrazione di prestiti e mutui;
- con i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio

La fondazione inoltre destinerà obbligatoriamente eventuali utili o avanzi di gestione alla realizzazione delle attività dell'Ente.

Organi Amministrativi dell'Ente

Art.6

Organi della fondazione

Sono organi della fondazione:

- Il consiglio di amministrazione
- Il presidente
- Il revisore dei conti.

Consiglio di Amministrazione

Art.7

Composizione

La fondazione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 5 membri effettivi nominati dal Sindaco di Martinengo secondo l'ordinamento comunale.

Art.8

Nomina e durata

I consiglieri vengono scelti preferibilmente tra i cittadini residenti in Martinengo.

La durata del consiglio di amministrazione è di quattro anni, decorrenti dalla data di insediamento, i consiglieri rimarranno in carica per tale periodo e comunque sino a quando non saranno sostituiti dai nuovi consiglieri, salvo:

- a) Dimissioni: le dimissioni devono essere presentate al presidente in forma scritta e motivata, il consigliere rimane comunque in carica sino a quando non viene sostituito.
- b) Decadenza: il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive decade dalla carica. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione con propria deliberazione, con astensione dell'interessato qualora presente alla seduta.

Il consigliere decaduto o dimesso è surrogato entra 30 giorni.

Art.9

Incompatibilità

Non possono far parte del consiglio di amministrazione, coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art.2382 del c.c.

Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il presidente verifica l'assenza di cause di ineleggibilità dei suoi componenti.

Art.10

Compiti del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo e gestione della fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto delle disposizioni dello statuto e delle tavole di

fondazione, dirigendo la propria azione alla solidarietà, ai principi morali ed etici della natura della fondazione.

Esso in particolare:

- Delibera sui contratti di locazione;
- Delibera sull'accettazione di donazioni, eredità e legati, lasciti, sussidi contributi ed elargizioni, destinati alla fondazione e le modifiche patrimoniali;
- Delibera la richiesta di contributi e finanziamenti;
- Delibera sull'acquisto o alienazione dei beni immobili;
- Adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della fondazione;
- Predispone ed approva i programmi fondamentali dell'attività della fondazione e ne verifica l'attuazione;
- Delibera le rette e le tariffe per l'erogazione dei servizi;
- Approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo per l'anno solare;
- Approva il regolamento generale di funzionamento della fondazione, potendo prevedere in tal contesto il conferimento di poteri di spesa ai dirigenti della fondazione sulla base di attribuzione di budget e/o progetti;
- Approva le modifiche statutarie con la presenza di almeno 4 dei componenti in carica del consiglio di amministrazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- Nomina, su proposta del presidente, il personale direttivo dell'Ente, stabilendo compiti ed attribuzioni, nonché il segretario del consiglio;
- Delibera con il voto favorevole di 4 su 5 dei componenti in carica del consiglio di amministrazione, la proposta di modifica o di estinzione dell'ente;
- Definisce annualmente l'indennità da attribuire al presidente, ai consiglieri di amministrazione, in modo anche differenziato, in ragione dei compiti affidati. Tali importi sono definiti annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione, sentito il parere vincolante del revisore dei conti e comunque nei limiti della normativa vigente.

Art.11

Adunanze del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal consigliere più anziano. La convocazione ha luogo mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno dei lavori, con l'indicazione di eventuale presenza di esperti, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della riunione e non meno di 24 ore prima in caso di convocazione d'urgenza, in tal caso l'avviso potrà essere recapitato anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica.

Il consiglio di amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria tutte le volte che si rende necessario per la gestione della fondazione e comunque in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della verifica delle linee guida e delle strategie della fondazione. E' inoltre convocato ogni qualvolta il

presidente lo ritenga opportuno per l'interesse della fondazione oppure su richiesta scritta di un terzo dei consiglieri in carica o del revisore dei conti.

Per la validità del consiglio di amministrazione occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri che lo compongono. Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza dai presenti e a voto palese, in caso di parità prevale il voto del presidente.

I verbali delle sedute consigliari, con le annesse deliberazioni, sono stesi dal segretario nominato dal consiglio stesso e sottoscritti da tutti coloro che sono intervenuti alla seduta.

Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire i dirigenti o funzionari invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza; possono altresì essere invitati dal presidente anche esperti esterni per relazionare su specifici argomenti tecnici, scientifici. Gli invitati non hanno diritto di voto. Hanno diritto di parola se conferita direttamente dal presidente.

Il Presidente

Art.12

Insediamento e durata

Il presidente è nominato a scrutinio segreto dai membri effettivi a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal Consigliere più anziano di età.

Art.13

Compiti del presidente

Il presidente è il legale rappresentante della Fondazione, cura i rapporti con gli altri Enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.

Convoca il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni, esercita le funzioni direttive, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività della Fondazione.

Esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega ed in caso di urgenza adotta provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di amministrazione con propria ordinanza, ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti

Le ordinanze presidenziali sono immediatamente esecutive ma devono essere ratificate, a pena di decadenza, nella prima seduta utile del Consiglio di

Amministrazione. In caso di mancata ratifica, il consiglio di amministrazione adotta provvedimenti necessari in relazione agli effetti già prodotti dal provvedimento presidenziale.

Propone eventuali modifiche statutarie al Consiglio di Amministrazione, stipula e risolve tutti i contratti che impegnano la fondazione verso terzi, ivi compresi quelli di lavoro a qualunque tipologia essi appartengano.

Il Revisore dei Conti

Art.14

Nomina e compiti

Il consiglio di amministrazione nomina il Revisore dei Conti.

Al revisore dei conti spetta la vigilanza sulla gestione della Fondazione ed il controllo sulla regolare amministrazione. A tal fine deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno.

Il revisore dei conti dura in carica quattro anni e può essere riconfermato senza limiti di mandato.

Il revisore dei conti deve essere scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili. Al revisore è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti della tariffa professionale.

Amministrazione, contabilità e norme generali

Art.15 Servizi di Cassa

Il servizio di cassa è assicurato da un istituto di credito che dovrà stipulare apposita convenzione con la fondazione.

Art. 16

Bilancio

L'esercizio finanziario della fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La fondazione è obbligata alla formazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale. Il bilancio consuntivo è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo. E' fatto espresso divieto alla fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione.

Art.17

Regolamenti Interni

L'ordinamento, la gestione e la contabilità dei presidi e dei servizi della fondazione e le attribuzioni del segretario, dei responsabili dei servizi e dei settori, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del consiglio di amministrazione nel rispetto dei CCNL.

Art.18

Trasformazione e devoluzione patrimoniale

La fondazione è costituita senza limitazione di durata nel tempo, il consiglio nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al comma precedente, il consiglio di amministrazione provvederà alla nomina di un liquidatore che provvederà allo scioglimento della fondazione e alla relativa devoluzione del patrimonio residuo a favore del comune di Martinengo.

Art.19 Norme

Per qualsiasi altra materia non contemplata dal presente statuto, si applicano le norme previste in tema di fondazioni.

Il presente Statuto entra in vigore dalla data di approvazione della competente autorità regionale.